

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CASATI	296
PRESIDENTE	279	DE GREGORIO	281, 283, 285, 288, 290, 292
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		DEL DONNO	284
Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888);		FORNI	295
DI GIESI ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016);		GIORDANO	281, 282, 285, 294, 296
Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969)	280	LA MALFA GIORGIO	280, 282, 285, 286, 289
PRESIDENTE	280, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 294, 295, 296, 297	PAGLIAI MORENA AMABILE	294, 296
BROCCA, <i>Relatore</i>	283, 284, 286, 287, 290, 291, 296, 297	RAICICH	289, 294
		SPIGAROLI, <i>Soitosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297
		ZOSO	282, 289, 290, 291, 293, 294, 296, 297
		Votazioni segrete:	
		PRESIDENTE	286, 287

La seduta comincia alle 11,15.

AMALFITANO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Forni e Ianniello sostituiscono rispettivamente per la seduta odierna, i deputati Quarenghi Vittoria e Corder.

Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888); e delle proposte di legge Di Giesi ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074, (1016); Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Giesi ed altri: « Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 »; e dei deputati Zoso ed altri: « Immissione in ruolo e assegnazione di

sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 ».

Do lettura della seguente lettera di dimissioni dall'incarico di relatore, presentata dal deputato Zoso:

« Caro Presidente,

dopo qualche mese di lavoro, in cui significativi accordi erano stati raggiunti tra i partiti della maggioranza sulle modifiche da apportare al disegno di legge n. 1888, nel momento in cui pare certo che si voglia cambiare logica nell'esame della questione, io non me la sento di continuare a svolgere la funzione di relatore.

Questo per tre motivi:

a) per il disagio di ricominciare da capo trovandomi di fronte interlocutori che sostengono tesi diametralmente opposte a quelle prima sostenute;

b) perché, scelta una logica diversa, non pare si voglia portare la nuova logica fino alle ovvie e coerenti conseguenze, che vorrebbero si prendesse allora in esame ogni situazione di precariato, in modo da non lasciare pendenze aperte nella gestione del personale e da non creare ulteriori sperequazioni di trattamento tra le varie categorie del personale;

c) per non intralciare, con le mie perplessità, il lavoro della Commissione: il disegno di legge deve assolutamente essere varato prima della pausa estiva dei lavori del Parlamento, se non si vuole causare un burrascoso inizio di anno scolastico, nello stesso tempo aumentando la sfiducia del personale della scuola.

Cordialità ».

LA MALFA GIORGIO. L'onorevole Zoso ha svolto con grande diligenza e capacità il compito di relatore di questo provvedimento e pertanto le critiche che egli ha mosso al comportamento di alcuni partiti determinano un giudizio di ordine poli-

tico del quale la Commissione deve essere investita.

Devo fare rilevare — così come ha fatto l'onorevole Zoso — che si è avuto uno strano atteggiamento da parte di alcuni gruppi della maggioranza, i quali, nella fase iniziale della discussione, hanno assunto una posizione di rigore, che si è manifestata in un tentativo di estesa modifica del provvedimento per cercare di colmarne le più evidenti lacune, denunciate in molte circostanze da tutti i commissari della maggioranza, ma poi hanno operato una precipitosa inversione di rotta, testimoniata stamane dalle dichiarazioni di molti deputati della maggioranza i quali si apprestano a votare contro gli intendimenti dei loro stessi gruppi.

Quanto si è verificato costituisce un fatto di notevole rilevanza. Pertanto, nel riconfermare il nostro giudizio positivo sul modo in cui l'onorevole Zoso ha svolto il suo compito di relatore, dobbiamo dichiarare che il nostro gruppo, che si apprestava a votare a favore del provvedimento, voterà invece contro di esso, ritenendo che gli aspetti migliorativi siano stati presentati soltanto allo scopo di ottenere il trasferimento dei provvedimenti in sede legislativa, salvo poi a ritornare, una volta ottenutala, alle vecchie pratiche di legislazione, che non tengono in alcuna considerazione né i problemi della giustizia né quelli della finanza pubblica.

DE GREGORIO. Non mi resta che dare qualche spiegazione sugli ultimi accordi intervenuti. Innanzitutto, devo rivendicare al gruppo comunista un comportamento coerente con l'atteggiamento di fondo che esso ha sempre tenuto; il gruppo comunista, infatti, sostiene adesso le stesse posizioni che sosteneva all'inizio della discussione. Pertanto, si rende necessaria una differenziazione a proposito delle posizioni dei singoli gruppi politici all'interno del gruppo di lavoro tecnico-politico:

Intendo soprattutto chiarire i modi ed i termini nei quali si è giunti a degli accordi che ritengo più ampi e comprensivi. Le condizioni che abbiamo accettato,

trasformatesi negli emendamenti concordati, sono state accolte dal gruppo comunista con grande difficoltà, poiché sin dal primo momento avevamo sottolineato la esigenza di qualificare il disegno di legge in relazione all'utilizzazione razionale del personale, ad una razionalizzazione della spesa e all'introduzione di nuove norme di reclutamento, sottolineando però, nello stesso tempo, l'esigenza di accogliere sostanzialmente il disegno di legge così come era in relazione all'assunzione di altre categorie; ciò era reso possibile dall'introduzione di nuove norme di reclutamento, le quali avrebbero garantito per il futuro una diversa gestione del reclutamento stesso.

Noi ci siamo detti, e ci diciamo tuttora, pronti a rispettare gli accordi presi in relazione alla definizione della sede legislativa. Se tutte insieme — e sottolineo tutte — le forze politiche che facevano parte del gruppo di lavoro — anche quelle che avevano posto come condizione per il passaggio alla sede legislativa l'accoglimento di determinate modifiche — hanno oggi concordato una diversa posizione, ciò è avvenuto non già per una inversione di rotta strumentale o comunque capricciosa, ma semplicemente per la constatazione delle difficoltà che nascerebbero dal collegamento tra i punti concordati ed altri punti ancora aperti. Non si tratta dunque di un'inversione di rotta immotivata e strumentale, bensì di una posizione meditata e motivata poiché nella linea concordata rientrano tutti quei motivi di serietà e di rigore che le forze politiche hanno sottolineato fin dall'inizio come necessari per la discussione e l'approfondimento del disegno di legge in oggetto. Non vi è quindi stacco tra ciò che si faceva prima e ciò che si fa adesso, ma tutto il nostro atteggiamento si rifa ad una logica profonda.

GIORDANO. Devo dare atto anch'io, associandomi ai riconoscimenti espressi fin qui, all'onorevole Zoso della serietà con la quale ha svolto il suo incarico, anche perché, nella continuazione della discussione di questo provvedimento, la

Commissione non potrà prescindere dal lavoro che è stato compiuto dall'onorevole Zoso come relatore, il quale ha posto alcuni problemi importanti e fondamentali sull'elaborazione del provvedimento. Quello che mi interessa correggere è l'impressione che può rimanere dalla valutazione che è stata compiuta dall'onorevole Giorgio La Malfa, il quale ha parlato di precipitosa inversione di rotta. Non mi sentirei di negare che vi sia stato un cambiamento, perché sarebbe troppo grave da parte mia: sarebbe come negare la realtà; però non mi sentirei neppure di qualificare tale cambiamento come precipitosa inversione di rotta. Vi è stata indubbiamente una correzione della rotta intrapresa, ma non certo un'inversione totale e neppure precipitosa. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che il gruppo di lavoro, che era stato costituito a livello politico al fine di giungere ad un'intesa, ha camminato lungo una certa strada secondo una certa logica ed un certo scopo. Tuttavia, questo lavoro si è rivelato lacunoso, in quanto veniva svolto in mancanza dell'interlocutore principale: il Governo. È ovvio che quando questo interlocutore è intervenuto si sia dovuta cambiare dialettica.

LA MALFA GIORGIO. È giusto.

GIORDANO. Si è verificata quindi non una situazione di precipitosità, ma di inversione di rotta intervenuta, ripeto, quando nel campo dialettico sono stati presenti tutti gli interlocutori.

Da parte del gruppo della democrazia cristiana si era manifestata, dunque, una certa continuità di giudizio, dovuta alla incompletezza di elementi che, in un primo momento, mancavano e che, in un secondo momento, sono stati presenti.

Ma quella che ci preoccupa di più è la seconda considerazione dell'onorevole Giorgio La Malfa, il quale ritiene la presentazione di alcuni emendamenti finalizzata all'ottenimento della sede legislativa per la discussione di questo importante provvedimento. Forse l'andamento dei fatti può portare a valutazioni di questo ge-

nere, ma, se così fosse stato, io stesso, ed anche il partito a cui appartengo, mi ritirerei immediatamente dalla elaborazione del provvedimento.

Anche in questo caso bisogna rifarsi a quanto ho già detto prima e cioè che in un primo momento è mancato il Governo, cioè l'interlocutore principale, e che in un secondo momento è stato presente ai lavori, per cui si sono dovute apportare alcune correzioni a ciò che era stato stabilito prima.

Spero che le mie dichiarazioni siano riuscite a fugare quelle impressioni negative sul nostro operato espresse dal collega Giorgio La Malfa.

ZOSO. Ritengo sia opportuno ascoltare anche la mia versione dei fatti, essendo stato io l'unico rappresentante del gruppo democristiano all'interno del comitato tecnico. Sono d'accordo con l'onorevole Giordano quando afferma che non si è trattato di una totale inversione di rotta, tant'è vero che il primo articolo del disegno di legge è già stato approvato, fatto che presuppone un coordinamento con tutti gli altri articoli, come quelli che riguardano, per esempio, l'istituto della non licenziabilità.

A questo proposito, mi preme dichiarare che, se è vero che il partito comunista aveva sostenuto delle tesi divergenti rispetto a quelle espresse dal comitato tecnico (in particolare, rispetto all'articolo 6), è anche vero che esso si è poi accordato (apprezzo qui il travaglio della scelta) su tutti gli altri punti, salvo il secondo comma dell'articolo 14.

Sento il dovere di smentire in modo categorico che da parte delle persone che hanno partecipato a quei lavori si sia voluto tendere un tranello al partito repubblicano, perché esprimesse parere favorevole alla discussione in sede legislativa del provvedimento, per poi ritornare sui propri passi.

Dunque, non si tratta di un tranello ma di un cambiamento di rotta e neppure totale: infatti abbiamo già approvato alcuni articoli basati sul primo accordo.

Per quanto riguarda la mia posizione rispetto agli emendamenti, frutto di quegli accordi, che verranno presentati, per coerenza voterò a favore, in primo luogo perché le mie idee non sono mutate, in secondo luogo perché nella posizione di minoranza potrò rappresentare anche altre categorie di lavoratori della scuola che non devono essere discriminate.

PRESIDENTE. Nomino relatore l'onorevole Brocca, in sostituzione dell'onorevole Zoso.

BROCCA, *Relatore*. Nell'accettare l'incarico che mi viene affidato di sostituire il collega Zoso, devo esprimere il mio imbarazzo, penso comprensibile anche da parte sua, signor Presidente, e da parte dei colleghi. Infatti, se da un lato tale incarico mi onora, dall'altro mi preoccupa per due ordini di motivi. Innanzitutto per la gravità del lavoro e del peso che assumo, ma anche per un motivo più soggettivo, legato alla personale amicizia con l'onorevole Zoso, alla militanza nello stesso partito, ed al particolare apprezzamento che ho sempre manifestato per il lavoro svolto dal collega non solo con costanza e solerzia, ma anche con notevole competenza.

Accetto pertanto l'incarico a due condizioni, che desidero ripetere perché rimangano agli atti, essendo convinto che i componenti la Commissione le conoscano già a sufficienza. La prima condizione è che questo incarico non significhi affatto una contrapposizione di linea nei confronti del lavoro compiuto dal collega Zoso, in quanto come relatore intendo muovermi nella stessa direzione; la seconda è che il mio gesto di accettare l'incarico non venga attribuito un significato di arrendevolezza rispetto a posizioni che Governo e sindacati hanno assunto in passato, in quanto ritengo al contrario opportuna una valutazione critica da parte della Commissione nei confronti di quei punti che essa considera passibili di miglioramento. Questo per il rispetto che dobbiamo all'autonomia del Parlamento nei confronti dell'azione del Governo e delle

proposte provenienti dal movimento sindacale.

Consapevole della mia scarsa competenza in materia, concludo chiedendo comprensione ai colleghi in modo che i nostri lavori possano procedere agevolmente e con efficacia.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali).

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78 sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di due mesi, organizzato secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349.

L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo il seguente ordine di precedenza:

1) insegnanti abilitate negli ex giardini di infanzia e insegnanti abilitate a seguito dei corsi già espletati di cui alla citata legge 19 luglio 1974, n. 349;

2) insegnanti abilitate a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1976, n. 97;

3) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77;

4) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, in servizio nell'anno scolastico 1977-1978.

DE GREGORIO. Per coerenza con quanto ho prima detto, ritiro la mia firma dagli emendamenti 6. 3, 6. 6 e 6. 7.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Gregorio. Anche io, per altro, ritiro la mia firma dagli emendamenti 6.3, 6. 6 e 6. 7. L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con decorrenza ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 le insegnanti abilitate che hanno prestato servizio continuativo per più ore settimanali presso le scuole materne statali nell'anno scolastico 1977-78 e le insegnanti incaricate a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78 sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di due mesi, organizzato secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349.

DEL DONNO. L'articolo 97 della Costituzione dice che « Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ». Così è stato fatto il primo concorso nazionale per la scuola materna, e molte insegnanti sono state giudicate idonee. Poi la legge n. 574 del 1966 ha inserito in graduatorie provinciali permanenti coloro che, pur avendo superato il concorso, non avevano ottenuto la cattedra ed erano in attesa di sistemazione. Nel 1971 l'articolo 5 della legge n. 820 riservava una percentuale dei posti di ruolo agli iscritti nelle liste permanenti nella misura della metà dei posti vacanti. Infine, l'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 riservava il 50 per cento dei posti disponibili per l'immissione in ruolo degli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

Ora i permanentisti hanno fatto ricorso, e da tre anni attendono la sentenza. Stando così le cose, io proporrei semplicemente di comprendere coloro i quali nel primo concorso nazionale hanno ottenuto l'idoneità, perché è doloroso pensare

che entra in ruolo il fortunato che ha avuto l'incarico dal provveditore, mentre non entra chi ne ha diritto avendo superato il concorso. Con ciò non vogliamo certo escludere che chi è stato nominato per due anni consecutivi abbia dei meriti, però se si tratta di una nomina avvenuta attraverso la graduatoria, deve entrare assolutamente in ruolo colui che ha superato il concorso.

È inoltre da notare che le maestre d'asilo che hanno fatto il concorso hanno anche seguito un corso abilitante di 4 mesi conclusosi con delle « tesine » che sono state attentamente valutate, per cui si tratta di persone indubbiamente preparate. Ora, se noi preferiamo coloro che, con un anno o due di insegnamento, hanno acquisito un diritto, non possiamo comunque rinnegare il principio secondo il quale ai posti di ruolo si accede per concorso.

Si è detto anche che il provvedimento al nostro esame incide eccessivamente sulla spesa. Mi permetto di dissentire da questa opinione, in quanto i posti disponibili non debbono necessariamente essere ricoperti tutti nello stesso anno, ma i vari candidati ad essi possono rimanere in lista per l'anno successivo. È evidente, per altro, che coloro che superano il concorso godono di diritto prioritario ad accedere ai posti di ruolo.

Si è parlato tristemente di una Costituzione materiale e di una Costituzione formale, intendendo con la prima espressione quella voluta dalla politica, dai partiti. A tutto questo non credo e vorrei invitare i colleghi a guardare non dico con benevolenza, ma almeno con serenità, a quanto proponiamo, spinti dalle tante lettere di protesta che ci sono arrivate.

BROCCA, *Relatore*. Esprimo parere negativo sull'emendamento Del Donno 6. 1. La richiesta di mettere in ruolo mediante concorso determinate persone ci trova consenzienti, ma va anche detto che le insegnanti di scuola materna che hanno superato l'ultimo concorso sono incluse in un elenco che, a norma dei decreti

delegati, ha validità per un anno; ciò significa che esse non fanno parte di una graduatoria, né sono da considerarsi idonee, perché questo termine è stato abilitato. In pratica, è accaduto che le vincitrici del concorso hanno occupato i vari posti disponibili; le altre sono rimaste in una graduatoria che è valida solo per un anno. Non esiste, infatti, un rapporto tra le partecipanti al concorso e la pubblica amministrazione tale da poter considerare le prime come delle precarie.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere negativo per le ragioni già manifestate in sede di replica alla discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 6. 1 sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Il deputato Santuz ha presentato il seguente emendamento 6. 2:

Al primo comma, dopo le parole: « dell'anno scolastico 1977-78 », aggiungere le parole: « le insegnanti di scuola materna statale ex ONAIRC ».

Poiché l'onorevole Santuz non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

I deputati Zoso, La Malfa Giorgio e Bartocci hanno presentato il seguente emendamento 6. 3:

Al primo comma quinto rigo, sopprimere le parole: « nell'anno scolastico 1976-1977 o ».

LA MALFA GIORGIO. Chiedo, a norma del secondo comma dell'articolo 51 del Regolamento, la votazione per appello nominale su questo emendamento e sull'articolo 6 nel suo complesso.

GIORDANO. Chiedo, a nome del gruppo democristiano, la votazione per scru-

tinio segreto ai sensi dello stesso articolo testè richiamato su questo emendamento e sull'articolo 6 nel suo complesso.

DE GREGORIO. Con la mia dichiarazione di voto intendo chiarire la posizione del gruppo comunista su questo problema. Il mio partito, infatti, è stato sempre contrario a questo emendamento al quale si è addivenuti soltanto perché esso è stato posto dal partito repubblicano come condizione imprescindibile per l'accordo in sede legislativa su questo provvedimento. Devo inoltre precisare che si era concordato - l'aveva fatto anche il partito repubblicano - di ritirare l'emendamento suddetto.

LA MALFA GIORGIO. Questo è falso! Avete concordato di ritirare questo emendamento e noi abbiamo dichiarato che avremmo votato contro.

DE GREGORIO. In effetti - mi correggo - non è stato concordato che il gruppo repubblicano ritirasse l'emendamento, ma è stata chiaramente ritirata la condizione pregiudiziale per il passaggio alla sede legislativa. È bene che questo sia chiaro e che sia chiaro anche che, qualora ve ne fosse richiesta, saremmo sempre disponibili al rispetto degli accordi presi.

LA MALFA GIORGIO. Devo rilevare con sorpresa che dalle parole dell'onorevole De Gregorio risulta confermata l'ipotesi, che avevo avanzato maliziosamente, secondo la quale si sarebbero concordati certi emendamenti per strappare la sede legislativa. Dalle parole dell'onorevole De Gregorio mi sembra di capire che tale sia stato il disegno di alcune forze politiche: cosicché, una volta ottenuta la sede legislativa...

DE GREGORIO. Non ho detto questo; ho detto che, dopo una rimediazione degli stessi problemi, tutti insieme, compreso il gruppo repubblicano, siamo addivenuti a questa conclusione: che il partito

repubblicano non facesse più di questo emendamento una pregiudiziale e che fosse d'accordo a che gli altri gruppi riprendessero ciascuno la propria libertà di azione. Non vorrei che fossero deformate certe posizioni che sono state assunte.

LA MALFA GIORGIO. Nessun partito, onorevole De Gregorio, può restituire la libertà di comportamento ad altre forze politiche. Ciascuna forza politica è autonoma nelle proprie decisioni. Pertanto il partito repubblicano non poteva restituire alcuna libertà ad altri partiti o ad altri gruppi. Si era concordata, in base ad una nostra insoddisfazione rispetto al complesso del provvedimento, tra i gruppi della maggioranza, la necessità ed opportunità di rivedere estesamente il provvedimento medesimo. In questo quadro si erano incontrate una relazione fortemente critica dell'onorevole Zoso, una grave perplessità del gruppo repubblicano a passare alla sede legislativa, forti critiche del gruppo comunista e del gruppo socialista al disegno di legge. In forza del fatto che quattro o cinque gruppi della maggioranza esprimevano, a titolo diverso, delle critiche, si è addivenuti, contro l'opinione del rappresentante del Governo, allo studio di estese modifiche al disegno di legge numero 1888. Il lavoro è stato condotto con solerzia dai rappresentanti dei suddetti gruppi ed ha portato alla presentazione di diversi emendamenti. Ma poi il presidente Di Giesi e lei, onorevole De Gregorio, avete ritirato le vostre firme e durante una riunione tenutasi ieri quattro gruppi hanno fatto presente di essere tornati alle loro vecchie opinioni. I repubblicani hanno preso atto di questa volontà autonoma espressa da quei partiti - i quali, onorevole De Gregorio, non cedono certo ad altri la loro libertà - e si sono limitati a constatare che in tal modo si è perso un mese destando preoccupazioni nei sindacati e nei professori e modificando il testo di un provvedimento che in realtà non si voleva modificare. Si è detto che il disegno di legge è stato modificato

perché i repubblicani non rinunciavano a chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento. Pertanto questo provvedimento, per nostra decisione autonoma, procede in sede legislativa. Rileviamo la contraddittorietà complessiva della posizione delle forze politiche di maggioranza, messa in evidenza non solo dal ritiro di alcune firme da emendamenti già presentati, ma addirittura dalla rinuncia del relatore, che è un avvenimento assai raro nei dibattiti parlamentari. Evidentemente questo è un provvedimento che ci preoccupa molto e che, ci sembra, abbia camminato in un primo momento in senso migliorativo. Pertanto dichiaro che il gruppo repubblicano voterà contro l'articolo 6 e contro il disegno di legge nel suo complesso, poiché esso ha mantenuto integralmente tutti quegli aspetti negativi che avevano suscitato critiche da parte di gruppi diversi dal nostro. Infatti, altre forze politiche (comunisti, socialisti e democristiani) avevano criticato il merito delle singole scelte e delle singole articolazioni degli emendamenti. Se, a questo punto, tali forze politiche scelgono la via che avevano in precedenza abbandonato è una questione che riguarda la loro coerenza. Ciascuna forza politica mantenga la coerenza sul terreno su cui la sa mantenere!

BROCCA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Zoso 6. 3.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, richiesta dall'onorevole Giordano a nome del gruppo della democrazia cristiana, sull'emendamento 6. 3 dei deputati Zoso, La Malfa Giorgio e Bartocci.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	2
Voti contrari	22

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bianco, Bini, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, De Gregorio, Del Donno, Di Giesi, Giannantoni, Giordano, La Malfa Giorgio, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Pellegratta Maria Agostina, Raicich, Santuz, Tesini Giancarlo, Tessari Alessandro, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoso, La Malfa Giorgio, Bartocci, Di Giesi e De Gregorio, hanno presentato il seguente emendamento 6. 4:

Al primo comma, decimo rigo, sostituire le parole: di due mesi, organizzato, *con le parole:* di non meno di 200 ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 4, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento 6. 4-bis.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79 gli insegnanti incaricati a tempo indeter-

minato sono nominati in ruolo ai fini giuridici ed economici dopo un anno di servizio ininterrotto purché in possesso dell'abilitazione conseguita per concorso.

BROCCA, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo 6. 4-bis, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Zoso, La Malfa Giorgio, Bartocci, Di Giesi e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento 6. 5:

Aggiungere, al secondo comma, quinto rigo, le parole: e con le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo 6. 5, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Sono, pertanto, da considerarsi preclusi dalle precedenti votazioni gli emendamenti 6. 6, soppressivo del n. 3, del secondo comma, e 6. 7, tendente a sostituire, sempre al secondo comma, il n. 4) con il n. 3), presentati dai deputati Zoso, La Malfa Giorgio e Bartocci.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, richiesta dal deputato Giordano a nome del gruppo democristia-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1978

no, sull'articolo 6 come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	20
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Alegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, La Malfa Giorgio, Bini, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Ianniello, De Gregorio, Del Donno, Di Giesi, Forni, Giannantoni, Giordano, Mezzogiorino, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Santuz, Tessari Alessandro, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali).

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate di ufficio nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, purché siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione, del corso abilitante speciale di cui al precedente articolo 6, primo comma.

L'assegnazione della sede alle assistenti, di cui al precedente comma, è disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al n. 4 del precedente articolo 6.

Gli onorevoli Zoso, La Malfa Giorgio e Bartocci hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, decimo rigo, aggiungere dopo le parole: « n. 444 » le parole: « oppure del diploma di maturità di assistente per comunità infantile o del diploma di qualifica di assistente per l'infanzia, conseguiti presso gli istituti professionali di Stato ».

DE GREGORIO. Ritiro la mia firma da questo emendamento, signor Presidente. Infatti, esso era stato concordato in relazione alla soppressione del ruolo degli assistenti. Se invece si lascia il termine di quattro anni, è evidente che l'assistente che ha il suo titolo professionale dovrà conseguire il titolo di maestro prima di partecipare al corso abilitante.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Gregorio. Anch'io ritiro la mia firma dall'emendamento in esame.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questa norma voleva rappresentare una facilitazione per le assistenti per le quali è previsto il passaggio nella categoria delle insegnanti, qualora abbiano l'idoneo titolo di studio. Con questa proposta di modifica, in pratica, si tentava di estendere l'area dei titoli di studio attraverso i quali conseguire l'abilitazione. Il Governo, comunque, non appone alcuna obiezione al fatto che questo emendamento venga ritirato.

DE GREGORIO. Tale facilitazione nasceva evidentemente dalla prospettiva di abolire immediatamente il ruolo ad esaurimento delle assistenti. D'altronde, mi pare che, nel momento in cui si lasciano quattro anni di tempo per il conseguimento del titolo di studio, di esso non ci sia più bisogno.

ZOSO. Vi è un aspetto positivo e ve ne è uno negativo, ma forse prevale quello positivo. L'aspetto negativo è che nel momento in cui manteniamo le altre assistenti sfornite di titolo per 4 anni ed immettiamo in ruolo le assistenti che abbiano anche la qualifica di assistenti per la infanzia, creeremo delle attese per le assistenti all'infanzia che non sono in servizio e, tra l'altro, per tutti gli studenti immessi in queste scuole, i quali adesso trovano bloccato completamente il loro accesso a quest'ordine di scuole. L'aspetto positivo è che, immettendo in ruolo questo personale, che, secondo una serie di valutazioni, ha praticamente un *curriculum* scolastico analogo a quello delle maestre con diploma di scuola magistrale e un titolo di professionalità già maturata che lo porta ad inserirsi con facilità nelle funzioni docenti, otteniamo una maggiore disponibilità di personale già assunto per l'ampliamento del servizio; mentre, se le lasciamo a svolgere il ruolo di assistenti, in caso di ampliamento degli organici, saremmo costretti ad assumere incaricati, il che è estremamente pericoloso, vista la tendenza corrente, perché si rischia di dover arrivare a fare una « leggina ». Pertanto, dobbiamo cercare di recuperare tutto il personale recuperabile per evitare, per quanto possibile, la nomina di incaricati.

Avendo già votato l'articolo 9 e l'articolo 6 senza prevedere alcun tipo di gradualità, badate bene che, se facciamo decorrere lo sdoppiamento dell'orario dall'inizio dell'anno scolastico 1978 — il che sarebbe, a mio avviso, una tragedia — e sopprimiamo anche questo comma, andremo, all'inizio del prossimo anno scolastico, verso un massiccio reclutamento di incaricati, di tal numero che poi essi avranno la forza necessaria per costringerci ad emanare una « leggina » di stabilizzazione, anche perché si tratterà di personale in servizio che non immetteremo in ruolo, di fronte a del personale licenziato che avremo immesso in ruolo. Pertanto l'emendamento deve essere inserito.

RAICICH. Vorrei far osservare che, nella valutazione comparata degli aspetti positivi e di quelli negativi, conviene, a mio avviso, sopprimere l'emendamento, perché qui si dice che il diploma di maturità di assistente per comunità ed il diploma di qualifica sono equiparati praticamente al titolo di scuola magistrale, ma solo per coloro i quali sono attualmente assistenti di ruolo ed assistenti incaricati. Ora, se ci si pone nell'*animus* di una ragazza che abbia conseguito questo titolo senza essere assistente di ruolo o incaricata, si comprende come essa possa accampare un diritto, a mio avviso legittimo, per concorrere al ruolo di maestra della scuola materna. Perché, infatti, a parità di titolo alcune persone, unicamente perché si sono trovate ad essere incaricate in un determinato anno con quel titolo di studio, possono essere abilitate e diventare maestre di scuola materna, mentre altre persone, le quali hanno lo stesso titolo di studio, non potrebbero concorrere poiché continuano ad uscire da questi istituti? Ecco perché la soppressione di questo emendamento è un fatto positivo: perché rimangono in piedi quei meccanismi previsti dal testo originario.

LA MALFA GIORGIO. Comprendo le osservazioni dell'onorevole Raicich, però devo far notare che nel caso dell'articolo 6 vi è stata una pressione sindacale molto aspra, perché si trattava di lasciare fuori ruolo delle insegnanti che, avendo perso un concorso, erano state licenziate. Il Governo si è schierato dalla parte di questi disoccupati organizzati e le forze politiche hanno votato conseguentemente a favore dell'articolo 6.

In questo caso, però, non capisco cosa induca il presidente Di Giesi e l'onorevole De Gregorio a ritornare su una valutazione che essi avevano fatto non in relazione ad un criterio di carattere generale, ma in relazione ad una considerazione della categoria specifica. Capirei, se questa discussione fosse stata condotta nell'ambito del gruppo di lavoro dei partiti di mag-

gioranza, i quali, valutando se estendere o meno questo titolo di studio, avessero concluso diversamente; ma non riesco proprio a capire perché si voglia togliere questo punto. Per questo motivo non mi sento di accedere alle valutazioni fatte dall'onorevole Raicich e dall'onorevole De Gregorio, i quali erano prima di avviso diverso, mentre ora ritirano il loro emendamento.

DE GREGORIO. Credevo di essermi spiegato in precedenza. Il successivo articolo 8 era stato da noi modificato — e lo si può notare seguendo gli emendamenti qui presentati — nel senso di sopprimere immediatamente il ruolo delle assistenti, dividendo, tra di esse, coloro le quali avessero proprio il titolo professionale — che, *una tantum*, consideravamo equiparato e solo a questi fini a quello delle maestre — dalle assistenti sfornite di tale titolo, per le quali si prevedeva lo sbocco nel personale non insegnante. Siccome ci accingiamo a lasciare il ruolo delle assistenti per 4 anni, oltre ai motivi illustrati prima dall'onorevole Raicich, vi sono anche i motivi che ho spiegato poco fa per legittimare la richiesta che queste assistenti abbiano, in questi 4 anni, il dovere di conseguire il titolo necessario per l'insegnamento. Pertanto non è più opportuna la previsione di equiparazione del loro titolo a quello delle maestre.

ZOSO. Capisco benissimo le preoccupazioni dell'onorevole Raicich, che prima ho anticipato in parte. È vero che noi creiamo delle attese nel personale sfornito di questo titolo, che non è in servizio e che non può accadere alla funzione docente nella scuola materna; però vorrei ricordare che questo problema, da questo punto di vista, era presente tale e quale anche senza l'emendamento all'articolo 8, perché in quel caso decidevamo che le assistenti fornite di questo titolo venissero immesse nel ruolo nella funzione docente e quelle sfornite di questo titolo, ma non in servizio, venissero escluse anche dalla possibilità di entrare

nella funzione docente nella scuola materna.

Noi creavamo prima delle attese così come le creiamo adesso, con la differenza che ora in questo spazio quadriennale si inseriscono queste persone. Ovviamente, in assenza dello sviluppo organico e massiccio che prevediamo in questo settore, questa è l'unica posizione da preferire.

È necessario non creare artificialmente un numero esuberante di incaricati rispetto a quello creato dall'articolo 8. Preferisco, dunque, la seconda soluzione, anche se meno lineare, perché non dà luogo ad inconvenienti, a meno che non si stabilisca una norma transitoria per cui quanto stabilito all'articolo 9 viene differito nel tempo in attesa che si chiarisca il problema riguardante quel personale.

Pertanto, sono favorevole alla soppressione del comma solo per esigenze di funzionalità della scuola.

BROCCA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Zoso 7. 1.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le perplessità dell'onorevole Zoso, a mio giudizio, sono vanificate dal fatto che le assistenti in possesso del titolo sono un numero esiguo, trascurabile.

Se non ho capito male, l'onorevole Zoso sosteneva che, se immettiamo in ruolo un maggior numero di assistenti attraverso questo congegno, creiamo meno spazio per il precariato. Ma se il numero di assistenti è molto modesto, fatto che si può facilmente dimostrare, lo spazio disponibile si riduce sensibilmente, per cui mentre da una parte non raggiungiamo i fini che ci siamo prefissi, dall'altra creiamo seri inconvenienti, come quelli descritti dagli onorevoli Zoso e Raicich. Per questi motivi, sono convinto della necessità di respingere questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 1 dei deputati Zoso, La Malfa Giorgio e Bartocci, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Zoso, La Malfa Giorgio Bartocci, Di Giesi e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento 7. 2:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'assegnazione della sede alle assistenti di ruolo in possesso del titolo prescritto per l'insegnamento dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, è disposto assieme a quella delle insegnanti di cui al punto n. 2 del precedente articolo 6; per le rimanenti assistenti aventi diritto alla immissione nei ruoli delle insegnanti ai sensi della presente legge l'assegnazione di sede è disposta assieme alle insegnanti di cui al punto n. 3.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Forse sarebbe opportuno sostituire il « punto 3 » con il « punto 4 », perché potrebbero crearsi problemi di preclusione.

ZOSO. Secondo me tutta la parte precedente il punto e virgola non può essere preclusa.

Il testo del disegno di legge, così come è stato presentato, prevedeva che assistenti di ruolo ed incaricate a tempo indeterminato in possesso di titolo, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva, entrassero in ruolo dopo il corso abilitante e l'assegnazione della sede alle assistenti fosse disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al n. 4 del precedente articolo 6, e cioè agli insegnanti abilitati attraverso i corsi previsti dal primo comma e in servizio nell'anno scolastico 1977-78.

La parte successiva, e cioè le ultime quattro righe, sono precluse dalla precedente approvazione.

Tuttavia, si creano degli squilibri tali per cui può accadere che le assistenti di ruolo in servizio nelle scuole materne da dieci anni, avendo l'assegnazione della sede assieme alle insegnanti incaricate, debbano cambiare la sede ottenuta dopo anni di lavoro per lasciarla alle nuove abilitate.

Non è giusto mettere in ruolo questo personale ignorando completamente il lavoro svolto precedentemente.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il loro lavoro era diverso, era quello di assistente.

ZOSO. Certo, ma erano dotate di titolo e di diploma, come le maestre e quindi con gli stessi diritti.

PRESIDENTE. La seconda parte dell'emendamento è preclusa dalle precedenti votazioni. Pertanto alla quinta riga dopo le parole « del precedente articolo 6 » sostituiamo il punto e virgola con un punto, risultando in tal modo soppresso ciò che segue.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento in questa nuova versione, signor Presidente.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 2 dei deputati Zoso, La Malfa Giorgio, Bartocci, Di Giesi e De Gregorio nella formulazione testè concordata, sul quale il relatore è favorevole ed il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 7 nel testo così modificato.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Ruoli provinciali ad esaurimento delle assistenti delle scuole materne statali).

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono trasformati in ruoli provinciali ad esaurimento.

Con effetto dalla stessa data, le assistenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non fornite del titolo di studio prescritto, per le insegnanti della scuola materna, dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, sono iscritte, sulla base dell'anzianità maturata, nei ruoli provinciali ad esaurimento di cui al precedente primo comma.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite del predetto titolo di studio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali ad esaurimento.

Alle assistenti dei ruoli provinciali ad esaurimento spetta il trattamento economico e di carriera previsto dalle norme vigenti per le assistenti di ruolo.

Le assistenti dei ruoli provinciali ad esaurimento continuano a svolgere le mansioni stabilite dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessità, anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse.

In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali di cui al precedente primo comma, le mansioni affidate alle assistenti sono comprese tra quelle attribuite alle insegnanti, fatta eccezione di quelle connesse con il trasporto dei bambini.

Le assistenti dei ruoli provinciali ad esaurimento, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente secondo e terzo comma, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui esse hanno conseguito anche il titolo di abilitazione. Per il conseguimento di tale ultimo titolo, esse sono ammesse ai corsi quadrimestrali, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dei concorsi a posti di insegnante delle scuole materne statali che saranno indetti dopo che avranno conseguito il titolo di studio.

L'ammissione al corso quadrimestrale prescinde dalla partecipazione alle prove scritte del concorso. L'esito positivo del corso ha valore abilitante.

L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente settimo comma, è disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione.

Gli onorevoli Giordano e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Suppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali).

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983, i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono soppressi.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite dei titoli di studio di cui al precedente articolo 7, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali.

Le assistenti dei predetti ruoli provinciali svolgono le mansioni stabilite dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessità, anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse.

Le assistenti qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente articolo 7, e la prescritta abilitazione all'insegnamento, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente comma, è disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione.

Le assistenti che conseguono il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 sono utilizzate come insegnanti di scuola materna.

I posti di assistente che si rendano comunque disponibili e vacanti a partire dall'anno scolastico 1978-1979 sono soppressi.

In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali le mansioni affidate alle assistenti sono comprese tra quelle attribuite alle insegnanti, fatta eccezione di quelle connesse con il trasporto dei bambini.

Con effetto dalla stessa data di soppressione dei ruoli provinciali ai sensi del precedente primo comma, le assistenti che non conseguano il titolo di studio e la prescritta abilitazione sono iscritte, anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della carriera esecutiva contemplati nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, compatibilmente con il titolo professionale eventualmente richiesto.

Per l'iscrizione nei suddetti ruoli si applicano i criteri di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

ZOSO. Rispetto agli emendamenti precedenti questo ha il vantaggio di prevedere un meccanismo che consente il recupero delle assistenti, concedendo loro il tempo necessario per maturare il titolo di studio, però, pone un problema che sarà di non facile soluzione. Intendo dire che, se manteniamo di fatto per quattro anni il ruolo delle assistenti, dobbiamo avere almeno coscienza che in questo modo noi reistituiamo tale ruolo, perché in quattro anni le assistenti saranno diventate così indispensabili per la scuola materna che non si potrà fare a meno, appunto, di reistituire il loro ruolo.

Dopo aver lasciato infatti in funzione per quattro anni il personale ausiliario, non è assolutamente prevedibile che la maestra di scuola materna possa essere completamente autosufficiente, che possa cioè stare da sola in classe durante le ore di lezione e si farà di nuovo pressante la domanda relativa alle assistenti.

E poi c'è un altro aspetto importante da sottolineare: con questo meccanismo ritardiamo di quattro anni la certezza del ricorso al sistema concorsuale, non essendo più prevedibile l'ingresso del personale docente nella scuola materna. Questo perché al termine dei quattro anni molte delle assistenti avranno il diritto di essere automaticamente immesse in ruolo.

Ho ritenuto doveroso fare quest'ultima osservazione soprattutto in considerazione del fatto che l'intendimento originario della Commissione era di ribadire il concetto del sistema concorsuale come unica possibilità di immissione in ruolo.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che le osservazioni fatte dall'onorevole Zoso si riferiscano più all'articolo 9 che all'articolo 8, e l'articolo 9, relativo alla riforma della scuola materna, è ormai già stato approvato, per cui *alea iacta est* e ci dobbiamo uniformare al nuovo ordinamento che non prevede più l'esistenza delle assistenti.

Per quanto riguarda la seconda osservazione fatta dal collega Zoso circa il ritardo che l'approvazione dell'articolo 8,

nella sua nuova formulazione, determinerebbe nello svolgimento dei concorsi per la scuola materna, devo dire che in effetti le cose andranno in senso opposto alle sue previsioni, perché per dare alle assistenti la possibilità di conseguire l'abilitazione dovremo pur bandire i concorsi, che rimangono sempre la *condicio sine qua non* per ottenere l'abilitazione stessa.

Per maggior precisione, dovremo bandire un concorso ogni due anni, dovremo cioè compiere ogni sforzo per consentire alle quattromila assistenti di diventare al più presto insegnanti di scuola materna; in caso contrario esse si andrebbero infatti ad aggiungere alle cinquemila unità di personale non insegnante, al ricco contingente già utilizzato presso i vari centri didattici e che supera abbondantemente il fabbisogno.

PAGLIAI MORENA AMABILE. Vorrei un chiarimento relativamente all'ottavo comma, laddove si dice che « le mansioni affidate alle assistenti sono comprese tra quelle attribuite alle insegnanti, fatta eccezione di quelle connesse con il trasporto dei bambini ».

Prima di tutto non capisco perché, dal momento in cui si dice che le mansioni sono le stesse, si debba poi fare una distinzione per il trasporto dei bambini, che non è un problema di poco momento. Non so infatti se si sia abbastanza a conoscenza delle difficoltà che incontrano i comuni non nel trovare i pulmini, ma chi sia disposto ad accompagnare i bambini, trattandosi di un compito non previsto nel mansionario del personale sussidiario, e che le maestre rifiutano. Pertanto, perché se alle assistenti spettano gli stessi compiti delle maestre, le si deve obbligare ad accompagnare i bambini? Sulla base di queste difficoltà, il discorso investe tutta la materia delle mansioni spettanti alle insegnanti della scuola materna, ed i comuni devono affrontare delle vere e proprie guerre.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alle maestre vengono assegnate le attribuzioni delle as-

sistenti, tranne quella dell'accompagnamento. C'è da dire che attualmente le maestre non vogliono svolgere questa mansione. Tanto meno è il caso di attribuire loro tale mansione nel momento in cui si tende ad eliminare il ruolo delle assistenti, proprio per non suscitare delle reazioni negative in questa categoria che si è sempre rifiutata di assistere i bambini durante il trasporto. Questo servizio, infatti, spetta ai comuni, per cui noi non siamo in grado di obbligare il personale dipendente dello Stato a svolgere delle mansioni alle dipendenze dei comuni.

RAICICH. Le assistenti erano dipendenti statali, per cui era lo Stato che svolgeva questa mansione.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, ma se si fossero rifiutate nessuno avrebbe potuto obbligarle.

GIORDANO. Così come è stato scritto, questo emendamento potrebbe significare il contrario di ciò che effettivamente vuol dire. Interpretandolo alla lettera, infatti, esso significa che alle assistenti vengono attribuite mansioni che sono comprese tra quelle delle insegnanti, fatta eccezione per il trasporto dei bambini. Ma questo significa, allora, che il trasporto è a carico delle insegnanti, mentre sappiamo benissimo che non è vero.

PRESIDENTE. L'eccezione non si riferisce alle mansioni affidate, ma a quelle comprese tra quelle delle maestre.

GIORDANO. Eppure non capisco perché si debba fare eccezione, se non si tratta di mansioni comprese.

ZOSO. A mio parere, la questione si risolve sopprimendo le parole: « sono comprese tra quelle ».

RAICICH. Vorrei insistere sul problema sollevato dalla collega Pagliai non tanto, come lei ha fatto, nell'ottica dell'ente locale, quanto in quella del bambino.

La mia domanda è questa: dal momento che il ruolo delle assistenti, che svolgevano questo servizio, va ad esaurirsi, chi svolgerà adesso tale mansione? Alle insegnanti abbiamo detto che non spetta: dunque, chi accompagnerà i bambini? Escludiamo, infatti, da questo compito le maestre che pure debbono occuparsi dei bisogni fisiologici dei bambini, in quanto anche questo rientra in un certo criterio pedagogico nei confronti di un bambino di tre anni.

A mio parere, insomma, bisognerebbe sopprimere il periodo che segue la virgola.

DE GREGORIO. Mi associo a quanto ha testé affermato il collega Raicich, in quanto i problemi che ci avevano spinto ad introdurre questo inciso erano anche di orario. Dove la sezione funziona con un orario giornaliero di dieci ore, ogni maestra lavora per cinque ore al giorno per sei giorni (trenta ore settimanali). Riesce difficile, in questo caso, prevedere il compito di accompagnamento, ma bisogna considerare anche che ci sono dei casi in cui le ore sono otto, per cui si potrà anche trovare il modo di far svolgere a quelle insegnanti la mansione di accompagnatrici.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere un'opinione personale: non mi pare che la funzione di accompagnatore sia assimilabile a quella di educatore.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei sottolineare che non si tratta di una funzione permanente, in quanto essa riguarderebbe semmai soltanto alcuni casi, quelli, appunto, nei quali è previsto il trasporto degli alunni. In più vi è anche un problema di responsabilità, teniamolo presente; e poi vi è un problema di analogia fra il trasporto degli alunni della scuola elementare e quello degli alunni della scuola materna. È chiaro che, se non poniamo l'obbligo per la scuola elementare di accompagnare gli alunni, non possiamo imporre lo stesso obbligo anche per la scuola materna. Del resto, il servizio è del co-

mune che pertanto dovrebbe provvedere anche al personale di trasporto così come provvede al personale di cucina ed a quello di custodia.

PRESIDENTE. Anche perché, se accettassimo il principio che accompagnare i bambini significa svolgere una funzione educatrice, il bambino che abitasse più lontano dalla scuola avrebbe maggiori occasioni di apprendimento. Dobbiamo pertanto staccare il problema del trasporto da quello dell'educazione, perché il primo è un problema di assistenza.

DE GREGORIO. Tra i motivi per i quali è stato inserito quell'inciso vi è una considerazione di orario. Se prevediamo esplicitamente di escludere il trasporto dei bambini dobbiamo riconsiderare tra le mansioni delle assistenti tutte quelle che riteniamo educative ed escludere quelle che non riteniamo educative. Il discorso non va fatto per una mansione soltanto, ma in una visione d'insieme delle mansioni.

FORNI. Vorrei far presente che non esistono più mansioni delle assistenti distinte da quelle delle insegnanti, poiché le funzioni che prima erano esercitate dalle assistenti sono oggi comprese tra quelle delle insegnanti e viceversa. Pertanto la questione sollevata a proposito del trasporto degli alunni è pleonastica perché alle assistenti di scuola materna statale non è mai stato chiesto come obbligo di eseguire il trasporto degli alunni, che invece è sempre stato effettuato dal comune con personale suo dipendente, non essendo tra le funzioni dello Stato quella di organizzare con fondi propri il trasporto degli alunni. Laddove è stato fatto diversamente si è andati al di là degli accordi e delle funzioni che sono affidate alle assistenti. Ritengo dunque pleonastico lasciare le parole « fatta eccezione per quelle connesse con il trasporto dei bambini ». Vorrei sapere infatti con quale autorità i comuni possono disporre delle assistenti dello Stato per il trasporto, anche perché vi è una precisa norma secondo la quale

colui che assiste i ragazzi durante il trasporto ha la medesima responsabilità degli insegnanti e deve avere il titolo di studio di insegnante. Pertanto sarebbe ingiusto che agli assistenti fosse assegnata la funzione di trasporto senza che ne abbiano titolo.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora mettere un punto dopo la parola « insegnanti ».

ZOSO. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 enumera, all'articolo 4, le mansioni delle assistenti, tra le quali vi sono le « attività connesse al trasporto degli alunni ». Se si sopprimono le parole « fatta eccezione » è chiaro che tale mansione passa alle maestre.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se sono trasporti dello Stato.

ZOSO. Nessun problema di orario ha indotto ad inserire questo inciso — esso è già presente nel sesto comma dell'articolo 8 del testo originario — proprio perché le categorie hanno sempre rifiutato in maniera recisa di assumere anche questa mansione. Si tratta dunque di rispettare il testo originario del provvedimento.

CASATI. Il che vuol dire che i comuni potranno chiedere che le maestre accompagnino...

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No.

ZOSO. Noi diciamo che le maestre non hanno questo compito. È il comune che se lo assume.

PAGLIAI MORENA AMABILE. Mi sembra che da un po' di tempo a questa parte sulle mansioni dei comuni e su quelle dello Stato nel campo dell'assistenza scolastica si giochi in maniera veramente incredibile, perché si dice che i comuni non possono agire sul personale dello Stato — e nessuno pensa che debbano farlo — però si dovrà pure risolvere questo pro-

blema — e la Commissione istruzione deve affrontarlo al più presto — della ricomposizione del discorso sul servizio o intervento educativo sul territorio. Se è vero che per accompagnare i bambini ci vuole un diploma, è pur necessario sapere come il Governo intenda risolvere il problema del decreto Stammati, oppure come affrontare la situazione quando i comuni non saranno più in grado di far fronte al servizio: Vogliamo dunque porci questi problemi, che sono veramente gravi per tutta la comunità? Il nodo da sciogliere è se il comune sia un'articolazione dello Stato con compiti diversi ma che si possono intrecciare con quelli dello Stato, oppure se sia un organismo a sé stante.

GIORDANO. Credo che il problema si possa risolvere facilmente eliminando le parole « fatta eccezione di quelle connesse con il trasporto dei bambini » e stabilendo soltanto che le mansioni affidate alle assistenti siano attribuite alle insegnanti. Questo è quanto ci compete oggi; poi nascerà, probabilmente, un contenzioso tra Stato e comuni, ma verrà risolto o attraverso convenzioni oppure attraverso un nostro atto legislativo specifico.

PRESIDENTE. L'onorevole Pagliai Morena Amabile ha presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8:

All'ottavo comma sopprimere le parole da: fatta eccezione, fino alla fine del comma.

ZOSO. Non sono favorevole a questo subemendamento perché praticamente estende agli insegnanti di scuola materna le mansioni connesse al trasporto dei bambini.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento dell'onorevole Pagliai Morena Amabile.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento dell'onorevole Pagliai Morena Amabile, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

ZOSO. Onorevole sottosegretario, vorrei sapere se è giusta la mia interpretazione delle sue parole, quando dice che questi assistenti, qualora conservino il titolo di studio, entreranno in ruolo attraverso concorso.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Entreranno in ruolo qualora conseguano l'abilitazione.

ZOSO. E la conseguiranno attraverso un concorso ordinario o un corso abilitante speciale?

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non siamo ancora in grado di dirlo, comunque, se si parla di titolo di abilitazione, è evidente che si debba seguire la strada normale per conseguirla e cioè attraverso concorsi secondo norme che verranno stabilite e poi inserite opportunamente in questo provvedimento.

ZOSO. Le ho chiesto tale chiarimento perché lei ha affermato che non si creano problemi per il reperimento delle cattedre da mettere a concorso, dal momento che questo personale acquisisce l'abilitazione attraverso concorso. Ciò significa che il meccanismo di concorso prevede l'idoneità, per cui qualcuno ha già deciso che non sia sufficiente quel meccanismo secondo il quale non c'è la graduatoria di merito che conferisce una idoneità ma solo la possibilità per tutti di conseguire l'abilitazione.

Da ciò deduco che corsi di formazione e di tirocinio non siano correlati ai posti ma al punteggio.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è vero; nessuno ha mai stabilito norme del genere.

ZOSO. Non vorrei apparire cavilloso, ma il problema va posto perché se il concorso venisse proposto, come pareva, in quel modo, è necessario stabilire dei corsi abilitanti speciali, così come previsto dall'articolo 6.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha già presentato un disegno di legge che prevede il conseguimento dell'abilitazione non a numero chiuso.

ZOSO. Quindi, l'abilitazione avviene attraverso concorso?

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Giordano interamente sostitutivo dell'articolo 8.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8, così modificato dal subemendamento testé approvato, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO